

**STATUTO
DEL COMUNE DI PONT – SAINT - MARTIN**

*Publicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 1 del 02-01-2002.
Deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 13/09/2001.*



**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN**

STATUTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art 1. Principi fondamentali
- Art 2. Finalità
- Art 3. Programmazione e cooperazione
- Art 4. Territorio
- Art 5. Sede
- Art 6. Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
- Art 7. Lingua, italiana, francese, franco-provenzale e piemontese
- Art 8. Toponomastica

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- Art 9. Consiglio comunale
- Art 10. Competenze del Consiglio comunale
- Art 11. Adunanze e convocazioni del Consiglio comunale
- Art 12. Funzionamento del Consiglio comunale
- Art 13. Gruppi consiliari
- Art 14. Commissioni consiliari
- Art 15. Giunta comunale
- Art 16. Composizione della Giunta comunale
- Art 17. Funzionamento della Giunta comunale
- Art 18. Nomina della Giunta comunale
- Art 19. Competenza della Giunta comunale
- Art 20. Sindaco
- Art 21. Competenze amministrative del Sindaco
- Art 22. Competenze di vigilanza del Sindaco
- Art 23. Vicesindaco
- Art 24. Delegati del Sindaco

TITOLO III - STRUTTURA AMMINISTRATIVA

- Art 25. Organizzazione degli uffici e del personale
- Art 26. Segretario comunale
- Art 27. Competenze gestionali del Segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi
- Art 28. Competenze consultive del Segretario comunale, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi
- Art 29. Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario comunale
- Art 30. Competenze di legalità e garanzia del Segretario comunale
- Art 31. Struttura degli uffici
- Art 32. Personale
- Art 33. Albo pretorio

TITOLO IV - SERVIZI

- Art 34. Forme di gestione

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE

- Art 35. Principi

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- Art 36. Cooperazione
- Art 37. Comunità montana

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

- Art 38. Partecipazione popolare
- Art 39. Assemblee consultive e propositive
- Art 40. Interventi nei procedimenti
- Art 41. Istanze
- Art 42. Petizioni
- Art 43. Proposte
- Art 44. Associazioni
- Art 45. Referendum
- Art 46. Effetti del referendum propositivo
- Art 47. Effetti del referendum consultivo
- Art 48. Accesso
- Art 49. Informazione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

- Art 50. Statuto e sue modifiche
- Art 51. Regolamenti

TITOLO IX - DIFENSORE CIVICO

- Art 52. Difensore Civico

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art 53. Norme transitorie
- Art 54. Norme finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1
Principi fondamentali

1. La comunità di Pont-Saint-Martin, organizzata nel proprio Comune, costituisce l'ente locale autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, di quelle regionali e delle tradizioni locali.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio, dello sviluppo economico e dell'accrescimento culturale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
4. Il Comune, per l'esercizio delle sue funzioni, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la Regione autonoma Valle d'Aosta (da qui in poi detta anche Regione), la Comunità montana e altri Comuni.
5. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione sono esercitate in conformità ai principi del presente Statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi, nonché delle modalità d'esercizio stabilite con legge regionale.
6. Il Comune dispone, sia mediante risorse proprie, sia attraverso trasferimenti regionali e statali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso riconosciute o delegate dalle leggi regionali o nazionali.
7. Il Comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
8. I rapporti tra il Comune, la Regione, la Comunità montana e gli altri Comuni, sono fondati sui principi della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

art. 2 **Finalità**

1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche, sindacali e culturali all'amministrazione della comunità.
2. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in collaborazione con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
 - f) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni, dei dialetti e delle consuetudini locali, anche in collaborazione con i Comuni vicini e con la Regione;
 - g) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative del Comune;
 - h) riconosce al villaggio di Ivery, in relazione alla peculiarità della sua vicenda storica ed alla sua particolare collocazione territoriale, il diritto ad una particolare tutela; in tale ottica promuove le iniziative ritenute utili e necessarie a mantenere costante lo sviluppo del villaggio dal punto di vista sociale ed umano.
3. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.
4. Il Comune attua la promozione sportiva, culturale, associativa e di volontariato mediante forme di incentivazione e di collaborazione.
5. Il Comune, in tutti i suoi atti, si rende garante della parità tra uomini e donne.

art. 3 **Programmazione e cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri enti locali nazionali ed europei.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con la Regione e gli altri Comuni sono informati ai principi di sussidiarietà, cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.

4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali.

art. 4
Territorio

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 6,88 e confina con i Comuni di Donnas, Perloz e Carema.

art. 5
Sede

1. Il municipio sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Via Chanoux 122. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.

art. 6
Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di "Pont-Saint-Martin", nonché con lo stemma approvato con D.P.R. 15 dicembre 1969 n.621.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 15 dicembre 1969 n.621.
3. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione.
4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal "Regolamento per l'uso dello stemma e del gonfalone".

art. 7
Lingua italiana, francese, franco-provenzale e piemontese

1. Nel Comune la lingua italiana e quella francese sono pienamente parificate ed entrambe ufficiali.
2. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale ed al piemontese quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici sono ammessi il libero uso dell'italiano, del francese, del franco-provenzale e del piemontese.
4. Tutti gli atti del Comune possono essere redatti in una o in entrambe le lingue ufficiali.
5. Nella attività degli organi collegiali, gli interventi in franco-provenzale o in piemontese saranno tradotti in una delle lingue ufficiali su espressa richiesta di un componente l'organo o del Segretario comunale.

art. 8
Toponomastica

1. Il nome del Comune, delle borgate, dei villaggi, degli alpeggi e delle località si identificano con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita dal Consiglio comunale un'apposita commissione di esperti con funzioni consultive in materia.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

art. 9 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale (da qui in poi detto anche Consiglio), rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico sull'attività del Comune.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Sindaco presiede il Consiglio.
4. I Consiglieri comunali, hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
5. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
6. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni consiliari.
7. Il Comune fornisce di adeguata copertura assicurativa i componenti del Consiglio nell'esercizio delle loro funzioni.

art. 10 Competenze del Consiglio comunale

1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54, il Consiglio comunale in particolare ha competenza per i seguenti atti:
 - a) regolamenti;
 - b) piani e programmi;
 - c) progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 500.000 (cinquecentomila Euro).
 - d) partecipazione a società di capitali;
 - e) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - f) acquisti e alienazioni immobiliari;
 - g) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art.113 della l.r. n.54/98;
 - h) gli indirizzi e criteri generali per il "Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi";
 - i) definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune;
 - j) nomina dei rappresentanti del Consiglio;
 - k) toponomastica.

art. 11 Adunanze e convocazioni del Consiglio comunale

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio di previsione del triennio successivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai Consiglieri per iscritto almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai Consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

5. Le adunanze straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento su iniziativa del Sindaco.
6. Le adunanze straordinarie possono altresì essere convocate su istanza motivata di almeno sei consiglieri o di quattrocento elettori che sottoscrivono l'istanza con firme autenticate;
7. Nel caso in cui sei Consiglieri assegnati o quattrocento elettori lo richiedano, ai sensi del comma 6, il Sindaco convoca il Consiglio entro venticinque giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

art. 12

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo Statuto, un apposito "Regolamento del Consiglio comunale", approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il "Regolamento del Consiglio comunale" stabilisce:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) le modalità di convocazione del Consiglio comunale;
 - c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - f) la presentazione e discussione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - g) l'organizzazione dei lavori;
 - h) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle Commissioni nonché degli atti adottati;
 - i) i casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, per i quali si può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.

art. 13

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, uno per lista, e ne danno apposita comunicazione al Sindaco in seguito alla convalida degli eletti e contestualmente designano il proprio Capigruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il "Regolamento del Consiglio comunale" può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

art. 14

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il "Regolamento del Consiglio comunale" ne disciplina la modalità di costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento, determinandone le competenze ed i poteri.

art. 15
Giunta comunale

1. La Giunta comunale (da qui in poi detta anche Giunta) è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta, tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e di governo ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e di direzione amministrativa.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio.
- 5.

art. 16
Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di Assessore, e da quattro Assessori.

art. 17
Funzionamento della Giunta comunale

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vicesindaco;
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Sindaco e l'Assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge.
6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei votanti.

art. 18
Nomina della Giunta comunale

1. La Giunta, ad eccezione del Vicesindaco, è nominata con proprio decreto dal Sindaco, che ne comunica al Consiglio la composizione, dopo la proclamazione degli eletti.
2. Il Consiglio ne approva gli indirizzi generali e di governo.
3. Possono essere nominati Assessori cittadini non Consiglieri, purché eleggibili ed in condizione di compatibilità con la carica di Consigliere. Tali Assessori partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le loro competenze, ed hanno diritto, come i Consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al Consiglio.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco entro trenta giorni dalla vacanza.
5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
6. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

art. 19
Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del Segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, al sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.
4. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) modifica la dotazione organica del personale;
 - d) nomina i responsabili dei centri di spesa di cui all'articolo 7, comma 2 del "Regolamento di contabilità";
 - e) collabora con il Segretario comunale nella definizione dei criteri e degli indirizzi in base ai quali sono determinati i parametri, gli standard ed i carichi di lavoro al fine di valutare il grado di produttività dei dipendenti del Comune;
 - f) esprime le scelte amministrative per l'affidamento o la gestione di pubblici servizi;
 - g) approva i progetti di opere e lavori pubblici non di competenza del Consiglio ed i provvedimenti che comportano autorizzazioni di spesa;
 - h) individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere, non rientranti nella competenza degli organi amministrativi;
 - i) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - l) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
 - m) può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.
5. La Giunta ha competenza anche gestionale, con il relativo potere di effettuare tutte le fasi della spesa, nelle seguenti materie:
 - a) manifestazioni, spettacoli, convegni e conferenze;
 - b) gemellaggi;
 - c) spese di rappresentanza, di promozione e di comunicazione;
 - d) adesione ad enti, associazioni ed organizzazioni;
 - e) sponsorizzazioni, contributi e patrocinio di iniziative di pubblico interesse;
 - f) acquisti di opere d'arte e manufatti costituenti arredi di pregio;
 - g) incarichi a tecnici e professionisti esterni per la fornitura di pareri, consulenze o studi;
 - h) atti costitutivi e modificativi del patrimonio comunale, compresi i diritti reali, le locazioni attive o passive, le permuta e gli espropri, fatte salve le competenze del Consiglio;

- i) la copertura dei posti vacanti in organico a tempo indeterminato;

art. 20
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta.
2. Quando assume le sue funzioni, presta giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico. Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public."
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali e nazionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

art. 21
Competenze amministrative del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo Statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) presiede il Consiglio e la Giunta;
 - d) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori all'uopo delegati;
 - f) nomina e revoca il Segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina i rappresentanti del Comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - i) nomina e revoca, con le modalità previste dal "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" i responsabili degli uffici e dei servizi ed i rispettivi supplenti in caso di assenza od impedimento degli stessi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli Assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
 - l) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti;
 - m) convoca i comizi per i referendum previsti nello Statuto;

- n) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - o) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie, se non da lui attribuite, come specifiche competenze, al Segretario comunale o ad altra figura dirigenziale;
 - p) stipula i contratti nei quali l'ente è parte, se non spettanti ad altra figura dirigenziale;
 - q) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
 - r) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 41, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - s) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - t) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - u) partecipa al Consiglio Permanente degli enti locali.
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello Stato.
 3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati determine, decreti od ordinanze.

art. 22

Competenze di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza ha i seguenti poteri:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei Comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni di cui l'ente fa parte tramite i legali rappresentanti delle stesse;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società delle quali il Comune fa parte svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

art. 23

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto. Quando assume le sue funzioni, dopo la proclamazione degli eletti, presta giuramento avanti al Consiglio con la stessa formula prevista nell'art. 20, comma 2.
2. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vicesindaco.

art. 24
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli Assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

TITOLO III
STRUTTURA AMMINISTRATIVA

art. 25
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione del Comune è coerente con il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", è attuata tramite un'attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
 - c) individuazione dei carichi di lavoro e, conseguentemente, del grado di produttività, efficienza ed efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra lavoratori ed uffici;
 - e) il Segretario comunale è responsabile della gestione del personale;
 - f) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione, attraverso lo studio e la conoscenza delle sue aspirazioni nell'ottica di conseguire un elevato grado di soddisfazione da parte dell'utenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente Statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. La Giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio, oltre che al Segretario comunale, a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.
4. Con il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali e dallo Statuto.

art. 26
Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
2. Il Segretario comunale costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. Al Segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le leggi dello Stato e della Regione.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente il Segretario comunale esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi, nonché con responsabilità di risultato.
5. Il Segretario comunale roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale.

art. 27
Competenze gestionali del Segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra la funzione di direzione politica e la funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario comunale, agli altri dirigenti ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in esecuzione degli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati dal presente Statuto e dal "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".
2. I responsabili dei servizi, la cui nomina spetta al Sindaco, sono, oltre al Segretario comunale, almeno i seguenti:
 - Il Capo Ufficio Tecnico;
 - Il Ragioniere Capo.
3. Al Segretario comunale, agli altri dirigenti ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna ed in particolare:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) ordinazione di forniture, servizi e lavori, nei limiti del regolamento e sulla base dei criteri adottati dalla Giunta;
 - c) liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
 - d) nomina delle commissioni di gara per gli appalti pubblici ed i concorsi;
 - e) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
 - f) atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od opere pubbliche;
 - g) atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - h) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
 - i) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
 - j) atti di gestione finanziaria in genere compresi gli impegni di spesa;
 - k) presidenza delle commissioni di gara;

- l) verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
- m) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale a cui sono preposti;

art. 28

Competenze consultive del Segretario comunale, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi

1. Il Segretario comunale, gli altri dirigenti ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco.
3. Il Segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.
4. Su ogni proposta di deliberazione o di determina, che comportino impegno di spesa è inoltre acquisita l'attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, di copertura finanziaria e di regolarità contabile.

art. 29

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".

art. 30

Competenze di legalità e garanzia del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali e delle commissioni e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega delle sue funzioni entro i limiti previsti dal "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi".
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di Giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.
3. Cura la trasmissione delle deliberazioni all'organo regionale di controllo, attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti deliberativi del Comune.

art. 31

Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità;
2. Le aree in cui sono strutturati gli uffici sono le seguenti:
 - area di amministrazione generale;
 - area tecnico progettuale manutentiva;
 - area contabile;
 - area di vigilanza;

- area culturale;
- area demografica;
- area socio assistenziale;
- area dell'infanzia.

art. 32
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti;
2. Il Comune promuove ed incentiva, in modo particolare, lo sviluppo diffuso di conoscenze informatiche da parte dei propri dipendenti ed il loro uso nella generalità dei procedimenti.

art. 33
Albo pretorio

1. Nell'edificio municipale è predisposto un apposito spazio destinato ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo Statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il Segretario comunale, od un suo incaricato, cura e sovrintende l'affissione degli atti all'albo pretorio avvalendosi di un messo comunale e ne certifica, su attestazione di questo, l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO IV
SERVIZI

art. 34
Forme di gestione

1. Il Comune eroga i servizi pubblici con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione, adottando forme di gestione la cui scelta spetta al Consiglio, anche sulla base della valutazione di istanze, proposte e richieste presentate dagli utenti.
2. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO – CONTABILE

art. 35
Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal "Regolamento di contabilità".
2. Gli organi collegiali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti i tributi comunali, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

art. 36
Cooperazione

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di Comuni e gli accordi di programma.

art. 37
Comunità montana

1. Il Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio delle sue funzioni che riguardino servizi da erogarsi in modo associato, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio territoriali.
2. Il Comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso, di vigilanza e di controllo sulle materie delegate.
3. Il Sindaco o, su delega espressa, il Vicesindaco, fanno parte del Consiglio della Comunità Montana, unitamente a due rappresentanti del Consiglio, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza.
4. Le nomine di cui al comma 3 devono avvenire entro quarantacinque giorni dalla proclamazione degli eletti.
5. Il Consiglio delibera l'esercizio in forma associata, attraverso la Comunità Montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
6. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolate da convenzioni, che stabiliscono anche le modalità del trasferimento del personale, tra il Comune e la Comunità Montana.
7. Nel caso di esercizio associato o delega delle funzioni comunali alla la Comunità Montana, il Comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie.

TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

art. 38
Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurare il buon andamento, la democrazia, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa.
2. Le forme di partecipazione popolare sono attuate mediante il "Regolamento degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta".
3. Sono forme di partecipazione popolare:
 - Le assemblee consultive e propositive;
 - Gli interventi nei procedimenti;
 - Le istanze;
 - Le proposte;
 - Le associazioni;
 - I referendum.

4. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione, di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
5. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del Comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione, nei limiti e con le modalità previste dal "Regolamento degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta".
6. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti, non cittadini italiani, appartenenti all'Unione Europea.

art. 39

Assemblee consultive e propositive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali competenti.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di sei consiglieri o su richiesta scritta e corredata di firme autenticate di trecento elettori, entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni, in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati, qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale o argomenti inerenti particolari categorie di cittadini. Il "Regolamento degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta", in tale caso, disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono promuovere la relativa convocazione.

art. 40

Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza, democrazia e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dal "Regolamento comunale del diritto di accesso ai documenti ed ai procedimenti amministrativi".
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici avvisi od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.
4. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

art. 41

Istanze

1. I cittadini, singolarmente o in forma associata, possono rivolgere all'amministrazione comunale istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa. Il procedimento è descritto nel "Regolamento degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta".
2. La risposta viene fornita entro trentacinque giorni dal Sindaco, dal Segretario comunale o dal responsabile del servizio, a seconda del contenuto di natura politica od amministrativa dell'istanza.

art. 42 **Petizioni**

1. Tutti i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con "Regolamento degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta".
3. L'organo competente esamina la questione e, entro trentacinque giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4. In ogni caso, ciascun Consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
5. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune entro centoventi giorni dalla presentazione.

art. 43 **Proposte**

1. Trecento elettori possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale nonché, se necessario, con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Il relativo procedimento è descritto dal "Regolamento degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta".
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo, nel perseguimento dell'interesse pubblico, per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

art. 44 **Associazioni**

1. Il Comune valorizza le forme autonome di associazionismo democratiche e le organizzazioni di volontariato formalmente costituite, munite di statuto ed elenco dei soci, anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il Consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle associazioni presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del Comune; trascorso detto termine, il Comune agisce autonomamente.
4. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta registra, su istanza degli interessati, le associazioni operanti sul territorio.
5. In coerenza con il "Regolamento del Consiglio comunale", Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni interessate.

art. 45 **Referendum**

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel successivo comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum abrogativi sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali.
4. Non si ammettono più di due referendum all'anno.
5. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) da sei Consiglieri comunali;
 - c) da quattrocento elettori che ne facciano richiesta scritta al Sindaco corredata di firme autenticate.
6. L'ammissibilità dei quesiti referendari è esaminata dal Consiglio, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico amministrative e nominata dal Consiglio stesso. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
7. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
8. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
9. I risultati sono proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
10. Il "Regolamento degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta" disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
11. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 3. Gli effetti del referendum abrogativo sono regolamentati dall'articolo 40, comma 4, della legge regionale n.54 del 7 dicembre 1998.
12. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
13. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nel bollettino ufficiale della Regione.

art. 46

Effetti del referendum propositivo

1. Qualora il referendum propositivo sia approvato, il relativo testo è equiparato a tutti gli effetti alle delibere del Consiglio ed è numerato ed inserito nella sua raccolta. Il Consiglio può modificarlo o revocarlo successivamente.

art. 47

Effetti del referendum consultivo

1. Il Consiglio, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo è tenuto a deliberare il programma di attuazione del contenuto referendario precisandone i tempi e i modi.
2. L'esito della delibera è pubblicato in tutto il Comune con pubblico avviso.

art. 48

Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di

accesso agli atti ed ai procedimenti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali.

2. Il "Regolamento sull'accesso agli atti ed ai procedimenti" definisce le modalità del diritto di accesso.

art. 49
Informazione

1. Il Comune attua ogni forma ritenuta più efficace ed opportuna al fine di informare il cittadino sulla propria attività.
2. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva e completa, nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

art. 50
Statuto e sue modifiche

1. Allo Statuto si conformano tutti gli atti del Comune.
2. Le modifiche e le integrazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio.
3. Il Comune invia copia dello Statuto e delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

art. 51
Regolamenti

1. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto delle norme statali, regionali e del presente Statuto.
2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
3. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio, sia dopo l'adozione da parte dell'organo collegiale competente, sia, per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore.
4. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli mediante richiesta informale al Segretario comunale od a suo incaricato.

TITOLO IX
DIFENSORE CIVICO

art. 52
Difensore civico

1. Il Comune promuove la costituzione del Difensore civico a livello di Comunità montana.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 53
Norme transitorie

1. Il presente Statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

art. 54
Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto i regolamenti previsti dallo Statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello Statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.